



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 70

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Appena terminato l'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della propria ragioneria, compilerà il conto consuntivo della propria amministrazione.

Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale, non più tardi del giorno 30 settembre successivo al termine dall'anno finanziario. E non più tardi del 25 del susseguente mese di ottobre il Ministro del Tesoro dovrà, per cura del ragioniere generale, trasmettere alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-70-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it